

Variante normativa al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per l'attuazione di misure per il contrasto alle Ludopatie (Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., artt. 33 e 34 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii).

ADOZIONE con atto di C.C. n. 44 del 11/04/2017

APPROVAZIONE con atto di C.C. n. ... del ...



ALLEGATO A: Relazione controdeduttiva

Relazione Tecnica Controdeduttiva

La variante denominata "Variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.) è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'11 aprile 2017.

A seguito dell'esecutività dell'atto consigliare sopra richiamato, gli elaborati della variante sono stati depositati presso il Servizio archivi – Ufficio Archivio di Deposito e Archivio Storico a libera visione degli interessati per la durata di 60 gg. e, precisamente, a partire dal 3 maggio 2017 e che lo stesso giorno ne è stata data notizia tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Parma e sul BURER, avvalendosi delle forme di semplificazione sulle pubblicazioni previste dall'art. 56 della L.R. n. 15/2013.

Al termine previsto per la presentazione delle osservazioni (**3 luglio 2017**), risultano presentate le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 1: pervenuta via PEC in data 27.06.2017 ed acquisita agli atti del Comune di Parma in data 03.07.2017, prot. gen. n. 144375;

Osservazione n. 2: pervenuta via PEC in data 03.07.2017 ed acquisita agli atti del Comune di Parma in medesima data, prot. gen. 144460;

Osservazione n. 3: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144461 del 03.07.2017; in seguito annullata e sostituita dall'Osservazione n. 9 più sotto riportata;

Osservazione n. 4: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144463 del 03.07.2017,

Osservazione n. 5: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144465 del 03.07.2017;

Osservazione n. 6: pervenuta via PEC in data 03.07.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144466 del 03.07.2017;

Osservazione n. 7: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144467 del 03.07.2017;

Osservazione n. 8: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144470 del 03.07.2017;

Oltre al termine è pervenuta un'ulteriore osservazione, valutata in via ordinaria perché pone i medesimi contenuti dell'Osservazione n. 3 che annulla e sostituisce per un'imprecisione formale. In particolare:

Osservazione n. 9: pervenuta via PEC in data 04.07.2017 acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 145387 del 04.07.2017;

Osservazione n. 1

L'osservazione chiede di intervenire sulle misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la variante normativa in oggetto, mettendo in evidenza quanto segue:

- 1) si rileva la sussistenza di un contrasto tra i contenuti della variante normativa al POC ed al RUE adottata con Deliberazione di C.C. n. 44 dell'11 aprile 2017 ed i contenuti della Deliberazione di G.R. n. 831 del 12 giugno 2017, avente ad oggetto "Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)";
- 2) si sostiene che l'esito delle misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la Deliberazione di C.C. n. 44/2017, intersecate con le limitazioni introdotte con la Deliberazione G.R. n. 831/2017, porterà di fatto all'impossibilità di ubicare nuove sale giochi e scommesse, in senso lato intese, sulla totalità del territorio comunale;
- 3) si ritiene che le misure per il contrasto alle ludopatie siano state adottate senza alcun preventivo confronto tra Amministrazione Comunale ed associazioni di operatori nell'ambito del gioco legale e nell'ambito dei gestori di pubblici esercizi interessati dalla presenza di apparecchi per il gioco lecito;
- 4) si contesta il fatto che a livello locale non sia stato prodotto un apposito studio sulla diffusione delle ludopatie a sostegno della variante normativa introdotta.

Proposta di controdeduzione all'Osservazione n.1

Con riferimento al **punto 1) dell'osservazione**, non è chiaro in che termini le misure per il contrasto alle ludopatie adottate con Deliberazione di C.C. n. 44/2017 si pongano in contrasto con la Deliberazione di G.R. n. 831/2017.

Al fine di esplorare l'argomento, è utile ricordare che dette misure sono articolate mediante una variante alle Norme Tecniche d'Attuazione del RUE e del POC.

Il primo passo è stato in particolare quello di rispondere all'esigenza di introdurre nelle NTA del RUE una definizione univoca e puntuale circa la funzione d'uso inerente la "sala da gioco", operazione necessaria ai fini di una corretta applicazione delle norme stesse.

La definizione puntuale di "sala da gioco" ha poi consentito di intervenire sulle Norme del RUE e del POC, delineando previsioni urbanistiche e territoriali specifiche in merito alla possibilità di localizzazione delle stesse, in accordo con l'art. 6, comma 2, della L.R. 5/2013 e ss.mm.ii.

Per assicurare coerenza con l'impianto normativo della L.R. 5/2013 e quindi per utilizzarne le opportunità senza tralasciarne i presupposti, la definizione di sala da gioco introdotta nelle Norme di RUE riprende la descrizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge stessa, come poi precisata all'art. 6, comma 2, dove alle "sale da gioco" risultano equiparate le "sale scommesse", a loro volta definite al comma 3 ter del medesimo art. 6.

In particolare l'art. 2.3.11 adottato delle NTA del RUE, al comma 1 bis, riporta quanto segue:

- 1bis Anche se non strettamente connesse agli usi residenziali, rientrano nella categoria le sale da gioco, come definite all'art. 1, comma 2, della L.R. 04 luglio 2013, n. 5, e ss.mm.ii.; sono equiparate alle sale da gioco le sale scommesse di cui al comma 3-ter dell'art. 6 della medesima Legge Regionale.

Al fine di essere maggiormente esaustivi nel delineare l'ambito d'azione della manovra urbanistica, in coerenza con la Legge Regionale e confortati dai pareri espressi dalla Regione Emilia Romagna, Servizio

Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria, riportati nell'Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 44/2017, con la Variante normativa adottata è stata inserita nelle norme di RUE anche la definizione di "sala da gioco" enunciata per esteso, riportando quanto si legge negli articoli 1, comma 2, e 6, commi 2 e 3 ter, della Legge Regionale.

Nello specifico la descrizione per esteso è stata inserita nell'art. 2.1.4 – Definizioni particolari, delle norme di RUE, dove al comma 22 si legge:

- 22) Sale da gioco: si definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente. Sono equiparati alle sale da gioco le sale scommesse intese come locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché i locali per attività commerciali e pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dei confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo ed alle scommesse.

In data 12 giugno 2017, e quindi successivamente alla data di adozione della variante di cui si sta trattando, con Deliberazione n. 831 la Giunta Regionale ha dato seguito alle previsioni della L.R. 5/2013 e ss.mm.ii., approvando il documento *"Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"*, con lo scopo di puntualizzare i disposti dell'art. 6, comma 2 bis, della medesima legge in merito al rispetto della distanza minima di cinquecento metri da osservare tra sale da gioco e luoghi considerati sensibili.

In primo luogo l'atto regionale fornisce una definizione precisa di "sala da gioco e sala scommesse", mettendo così ordine tra i rimandi di articoli cui invece ricorre la Legge nel tentativo di essere esaustiva. La nuova definizione si riferisce infatti in modo diretto alle tipologie di punti vendita di gioco lecito individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Dette tipologie riguardano, in via esemplificativa, sale bingo, agenzie di scommesse sugli eventi sportivi, esercizi esclusivi per il gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), sale pubbliche per il gioco lecito, etc.

Il documento approvato dalla Giunta Regionale sembra quindi ridurre l'ambito applicativo definito dalla Legge Regionale, se non fosse che lo stesso documento provvede poi a specificare che le modalità applicative delle norme inerenti le "sale da gioco e le sale scommesse", si intendono estese *"alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione, di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS"*.

Al di là del diverso rigore con cui risultano formulate le due definizioni, si può concludere che Legge Regionale e Deliberazione di Giunta Regionale risultino allineate nel circoscrivere il rispettivo campo d'azione e pare quindi corretto mantenere la definizione introdotta nelle NTA del RUE (al comma 1 bis dell'art. 2.3.11 adottato), anche perché direttamente dedotta dalla Legge Regionale cui l'atto deliberativo regionale si trova subordinato.

Qualche considerazione è opportuno invece sviluppare circa il comma 22, dell'art. 2.1.4 adottato, delle norme di RUE. Come visto, la definizione enunciata in tale comma riporta in modo esplicito i contenuti del precedente comma 1 bis, nel tentativo di offrire un approccio più chiaro al concetto di "sala da gioco e sala scommesse". In attuazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 18 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., si ritiene tuttavia più opportuno stralciare tale definizione dall'articolo

2.1.4, anche in considerazione delle modifiche che la Legge 5/2013 potrebbe subire dato il particolare fermento che sta riguardando la materia del gioco lecito, da ultimo l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali sancito in sede di Conferenza Unificata del 07.09.2017 (Allegato 1 alla presente Relazione), e visto il rapido aggiornamento delle tipologie di giochi che compaiono sul mercato.

Al riguardo dell'accordo menzionato è utile ripercorrerne brevemente i contenuti al fine di completare il contesto, in divenire, in cui la manovra urbanistica in esame si colloca. L'aspetto più saliente dell'accordo è sicuramente quello di vedere finalmente riconosciuto l'impatto di un'offerta di gioco effettivamente eccessiva che, accresciuta nel tempo con lo scopo di contrastare il gioco illegale, di fatto è giunta al risultato perverso di rappresentare, ad un tempo, un fondamentale introito per l'erario ed un enorme costo di spesa sanitaria ed ancora di più di criticità sociale.

Sulla base di questa fondamentale presa di coscienza, il documento della Conferenza Unificata è essenzialmente orientato su tre filoni:

- forte riduzione dell'offerta di gioco, da realizzare attraverso la contrazione del numero degli apparecchi e dei punti vendita del gioco pubblico;
- innalzamento dello standard qualitativo e di sicurezza dei punti vendita di gioco pubblico;
- validità delle disposizioni in tema di distanze da luoghi sensibili ed orari di attività già adottate da Regioni ed Enti locali e loro potestà di emanare disposizioni di maggior tutela per la popolazione.

Entrando nel merito dell'ultimo punto, è importante sottolineare che l'intesa sancisce la potestà di Regioni ed Enti Locali di adottare disposizioni sull'ubicazione territoriale e temporale degli attuali punti vendita con attività di gioco prevalente. Il campo d'azione stabilito dall'intesa si discosta quindi dalle previsioni della Legge Regionale e del conseguente atto deliberativo che, come detto, prevedono l'intervento anche su tutte le attività commerciali caratterizzate da attività prevalente diversa dalla vendita di gioco.

L'intesa, al punto 5), consente tuttavia alle Regioni di adottare misure di maggiore tutela ed è in questa facoltà che si possono ritenere confermate le misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la L.R. 5/2013 e la successiva deliberazione regionale e quindi le misure introdotte con la variante urbanistica in esame.

Tornando ai contenuti della variante urbanistica adottata, la definizione puntuale di "sala da gioco" ha consentito di introdurre previsioni urbanistiche e territoriali specifiche in merito alla localizzazione delle stesse, in accordo con l'art. 6, comma 2, della L.R. 5/2013 e ss.mm.ii. Tale articolo esplicita infatti la possibilità per il Comuni "*di dettare (...) previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione di sale da gioco e sale scommesse*", nel rispetto della distanza minima dei cinquecento metri dai luoghi ritenuti sensibili, distanza minima cui si intendono quindi subordinate le stesse facoltà pianificatorie accordate agli Enti Locali.

Le limitazioni all'insediamento di nuove sale da giochi introdotte con la Variante normativa adottata con la Deliberazione di C.C. n. 44/2017, potrebbero quindi rivelarsi in contrasto con la Deliberazione di G.R. n. 831/2017 solo nel caso in cui le zone in cui è ritenuto ammissibile l'insediamento di sale da giochi a livello urbanistico, vedessero la presenza di un luogo considerato sensibile a distanze inferiori rispetto a quelle definite dalla Legge Regionale. È evidente che anche in detta circostanza non ci sarebbe contrasto: i riferimenti normativi sovraordinati sarebbero infatti prevalenti, andando a condizionare l'insediamento della "sala da gioco" al rispetto della distanza minima, anche laddove le norme urbanistiche adottate lo consentissero.

Con riferimento al **punto 2) dell'Osservazione**, si sottolinea che le limitazioni poste all'insediamento di nuove sale da gioco, nascono dalla necessità di *"attivare un contributo fattivo al contrasto alla diffusione delle ludopatie, limitando la diffusione capillare delle varie forme di gioco specie nelle zone urbanistiche che risultano più vulnerabili al problema, per elevato livello di insediamento di funzioni residenziali, attività terziarie, commerciali e produttive e anche perché già diffusamente interessate dalle attività di che trattasi"* (Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 44 del 2017).

Nella disamina degli ambiti al tal fine ritenuti più idonei, si è quindi valutato di salvaguardare i luoghi più densamente abitati e in generale frequentati, che sono poi anche i luoghi maggiormente caratterizzati dai luoghi sensibili tipizzati dalla L.R. 5/2013 e (art. 6, comma 2 bis). La tutela dei luoghi sensibili perseguita dalla Legge Regionale, risulta quindi implicita e compresa nelle considerazioni di più ampia portata che stanno alla base della manovra urbanistica.

Per il medesimo motivo l'Amministrazione Comunale ha potuto evitare di ampliare la lista dei luoghi ritenuti sensibili, attenendosi strettamente all'elenco individuato con Deliberazione di G.R. n. 831/2017.

Si conviene tuttavia sulla necessità di valutare gli effetti sulla variante urbanistica in itinere derivanti dalla Deliberazione di G.R. n. 831/2017. Tali effetti sono rinvenibili nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 13.12.2017, con cui è stata approvata la mappatura richiesta dall'atto regionale, da cui emerge la presenza di ben 464 luoghi sensibili distribuiti sull'intero territorio comunale.

A tal riguardo lo scrivente ufficio Servizio Urbanistica – S.O. Pianificazione Generale, ha ritenuto necessario un confronto con la S.O. Regolamentazione Attività Economiche, formalizzato nella nota del 06.03.2018, p.g. 49867 (Allegato 2 alla presente relazione).

In tale parere si sottolinea come il tema riguardi *"da una parte le disposizioni regionali (e quelle attuative comunali) che incidono sulla situazione esistente e dall'altra la manovra urbanistica in itinere, certamente coerente con la giurisprudenza in materia di potestà pianificatoria comunale ma che deve, tuttavia, necessariamente tenere conto della possibile delocalizzazione degli esercizi esistenti, in specie sale scommesse e sale VLT, prevista all'allegato 1) della Deliberazione di GREER n. 831/2017)*.

Il parere prosegue confermando la *"coerenza della manovra urbanistica in itinere in funzione di baluardo alla crescente offerta (...) di esercizi con gioco d'azzardo lecito"* e sottolineando la necessità, in fase di approvazione della variante urbanistica, di tenere *"opportunamente conto del sopravvenire delle disposizioni attuative della L.R. 5/2013, adottate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 831/2017"*.

Alla luce di quanto sopra, il parere conclude ritenendo *"del tutto coerente estendere in fase di approvazione della variante urbanistica in itinere, le aree in cui consentire i nuovi insediamenti (e quindi consentire la delocalizzazione di quelle esistenti in contrasto con le disposizioni attuative della L.R. 5/2013) alle zone urbanistiche ZP3 e ZP4"*.

Il **punto 3) dell'Osservazione** lamenta l'assenza di confronto tra Amministrazione Comunale ed associazioni di operatori nell'ambito del gioco legale e nell'ambito dei gestori di pubblici esercizi interessati dalla presenza di apparecchi per il gioco lecito.

A tale riferimento si rammenta che la manovra urbanistica per il contrasto alle ludopatie si articola, come detto, attraverso una variante che riguarda nel contempo le norme di RUE e le norme di POC e, per entrambi i casi, le procedure di adozione e successiva pubblicazione sono state riprese, come dovuto, dalla L.R. 20/2000 (art. 33 e art. 34).

In particolare la fase di partecipazione e confronto avviene durante la fase di pubblicazione prevista dalla legge e quindi nei 60 gg successivi alla pubblicazione dell'avviso di adozione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, o all'Albo Pretorio nel caso di sola variante al RUE.

Al **punto 4)** si contesta infine l'assenza di uno studio condotto a livello locale sulla diffusione delle ludopatie, quale sostegno della manovra adottata in contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP).

A tale riferimento si richiama la relazione allegata sotto la lettera "A" alla Deliberazione di C.C. n. 44/2017. In tale relazione è stata ampiamente documentata l'emergenza rappresentata dal Gioco d'Azzardo Patologico sull'intero territorio nazionale, emergenza cui i riferimenti normativi menzionati tentano di dare una risposta, analogamente a quanto è accaduto con la legge regionale n. 5/2013.

D'altra parte, come evidenziato nella medesima relazione, i risultati riportati nello studio commissionato dal Comune di Bergamo, sono gli stessi sintetizzati dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – U.O.C "Alcologia, Tabagismo, Dipendenze Comportamentali e Attività Medico Legali in ambito di Dipendenze Patologiche" dell' AUSL, con nota emessa in data 05.04.2016 ed in data 12.04.2016. A ciò si aggiunge la nota emessa dal medesimo Dipartimento dell'AUSL in data 16.03.2017 (prot. 17622), in cui si rileva che dal 2015 al 2016, sulla base dei dati forniti dai Sert provinciali, si è registrato un incremento di circa il 40 per cento delle persone che si sono rivolte a tali strutture per GAP.

Considerato che tali numeri riguardano la parte nota del fenomeno, il dato non è certo da sottovalutare.

Anche la stampa locale ha di recente dato evidenza alla dimensione del gioco d'azzardo patologico a livello comunale mettendo in luce come, oltre al dato numerico, *"l'accessibilità, il basso costo di partita, l'estrema semplicità di ingaggio hanno causato il diffondersi (...) di una cultura dell'azzardo"*. L'effetto di tale *"cultura dell'azzardo"* è quello di una *"dipendenza costruita ad arte"* rispetto alla quale si stanno attivando azioni di recupero ma anche di prevenzione grazie a progetti, attivati in ambito scolastico e su base regionale, basati *"sul potenziamento delle life skill (competenze per gestire i problemi e le pressioni quotidiane, ndr) nel contrasto alle pressioni sociali che condizionano i comportamenti individuali e di gruppo, sia rispetto all'uso di sostanze che al gioco d'azzardo"* (Luca Molinari, *Mille euro a testa in slot machine – Fortuna e consumismo: è la cultura dell'azzardo – Malati di gioco: un centinaio in cura all'AUSL*, Gazzetta di Parma, 02 ottobre 2017, pagg. 1 e 5, stampa).

Infine non bisogna tralasciare le motivazioni riportate a supporto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali in data 07.09.2017 che, nel riconoscere come l'eccessiva diffusione del gioco pubblico comporti conseguenze sociali non più trascurabili, si pone l'obiettivo di ridurre l'offerta di gioco sul territorio e renderla qualitativamente più elevata al fine di *"garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età"*.

Sulla base delle considerazioni sviluppate, si propone pertanto il **PARZIALE ACCOGLIMENTO** dell'Osservazione n. 1 e si propone di modificare:

- l' art. 2.1.4 adottato delle NTA di RUE **eliminando il comma 22;**
- l'art. 11 adottato delle NTA di POC (comma 5), secondo quanto di seguito esplicitato:

da:

5. La funzione d'uso inerente le sale da gioco, come definite agli artt. 2.1.4 e 2.3.11 delle NTA del

RUE, è consentita esclusivamente, quale funzione ammessa, all'interno delle aree di trasformazione a funzione caratterizzante produttiva; per tale funzione non è consentita la monetizzazione delle ulteriori dotazioni di standard pubblici di cui al precedente art. 9, comma 10.

in:

5. La funzione d'uso inerente le sale da gioco, come ~~definite agli artt. 2.1.4 e definite all'art. 2.3.11~~ delle NTA del RUE, è consentita esclusivamente, quale funzione ammessa, all'interno delle aree di trasformazione a funzione caratterizzante produttiva; per tale funzione non è consentita la monetizzazione delle ulteriori dotazioni di standard pubblici di cui al precedente art. 9, comma 10.

- l'art. 3.2.44 adottato delle NTA di RUE (comma 2), secondo quanto di seguito esplicitato:

da:

- 2 Attività sia di nuova edificazione che di intervento di trasformazione sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso, anche senza opere, sono ammessi per i seguenti usi: Uc (ad eccezione dell'uso Ucf), Ud, Ug (ad esclusione delle sale da gioco), Ui (escluso Uia e Uig), Un, Uoa, Uob, Uod, Uv (nel rispetto di quanto previsto all'Art. 3.2.72 delle presenti norme). Gli usi relativi agli esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari" sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare delle disposizioni regionali in materia. L'insieme degli usi Ud, Ug, (ad esclusione dell'uso Uge) Un e quelli relativi agli esercizi o strutture commerciali di cui sopra non può eccedere il 25 % della Slu realizzabile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.

in:

- 2 Attività sia di nuova edificazione che di intervento di trasformazione sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso, anche senza opere, sono ammessi per i seguenti usi: Uc (ad eccezione dell'uso Ucf), Ud, Ug (~~ad esclusione delle sale da gioco~~), Ui (escluso Uia e Uig), Un, Uoa, Uob, Uod, Uv (nel rispetto di quanto previsto all'Art. 3.2.72 delle presenti norme). Gli usi relativi agli esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari" sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare delle disposizioni regionali in materia. L'insieme degli usi Ud, Ug, (ad esclusione dell'uso Uge) Un e quelli relativi agli esercizi o strutture commerciali di cui sopra non può eccedere il 25 % della Slu realizzabile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.

Osservazione n. 2

L'osservazione chiede di intervenire sulle misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la variante normativa in oggetto, mettendo in evidenza quanto segue:

- 1) pur riconoscendo la dimensione e la gravità del fenomeno ludopatie che ha motivato la variante urbanistica adottata, sostiene da un lato l'inefficacia delle misure introdotte in quanto non esaustive del problema mentre dall'altro sottolinea gli effetti negativi sulle attività economiche del settore;
- 2) ritiene che la variante adottata con D.C.C. n. 44/2017 abbia *"caratteri di illegittimità in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime ai siti sensibili apparterrebbero all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli (Sentenze TAR Emilia Romagna nn. 396 e 407 del 2015 e n. 976 del 2014);*

- 3) chiede di modificare, sulla base di un confronto con le associazioni degli operatori economici interessati, la tipologia dei luoghi sensibili e le distanze oggi previste, auspicando che il Comune di Parma si faccia promotore, congiuntamente all'Azienda Sanitaria Locale, delle altre misure di prevenzione del gioco d'azzardo patologico previste dalla L.R. 5/2013;
- 4) obietta che la varianti al POC ed al RUE adottate, *"costituiscano un impedimento alla libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana ma anche fanno sorgere dubbi su una corretta osservanza dell'art. 117 della stessa Costituzione"*.

Proposta di controdeduzione all'Osservazione n. 2

L'osservazione pone in luce un dato di fondamentale importanza e cioè la condivisione del gioco d'azzardo patologico quale problema di ordine sanitario e sociale, ormai riconosciuto a vari livelli.

La necessità di intervenire con misure di prevenzione e di riduzione del rischio ludopatie si è manifestata diffusamente sul territorio nazionale e con la Deliberazione di C.C. n. 44/2017 anche il Comune di Parma è intervenuto, regolamentando la possibilità di aprire nuove sale da gioco a livello locale.

La misura adottata, direttamente declinata dalla L.R. 5/2013, si affianca ad altre misure individuate dalla Legge e coordinate all'interno di un *Piano integrato per il contrasto, la prevenzione, e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico* approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 154/2014 e modificato con D.A.L. n. 212/2014. In tale Piano sono chiaramente indicate le azioni da svolgere ed i soggetti deputati a farlo e, per quanto riguarda gli impegni dei Comuni, il tema riguarda l'emissione di un avviso pubblico per il rilascio del marchio "Slot free E-R" agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo, adempimento cui l'A.C. ha provveduto con Determina Dirigenziale n. 1159/2016.

Poiché il Piano menzionato ha validità triennale, sarà cura ed interesse dell'Amministrazione mettere in campo le azioni a questa deputate in occasione dell'approvazione del Piano aggiornato.

Per quanto poi riguarda la possibilità di intervenire sulla definizione dei luoghi sensibili e delle relative distanze minime da rispettare nell'apertura di nuove sale da gioco, la sede di un eventuale confronto è la Regione che ha disciplinato le stesse a livello legislativo con la L.R. 5/2013 e a livello attuativo con Deliberazione di G.R. n. 831/2017.

Il tema dell'impatto negativo delle misure adottate sulle attività economica del settore è un tema cui certo l'A.C. non è indifferente, pur nella consapevolezza della necessità di un punto di equilibrio tra gli interessi economici ed i contrapposti risvolti socio-sanitari.

D'altra parte lo stesso art. 41 della Costituzione, richiamato nell'osservazione per sancire il diritto all'iniziativa economica privata libera, sottolinea che l'iniziativa economica *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

È quindi evidente che in tale dimensione si muovono le misure normative introdotte a livello nazionale (con il c.d. Decreto Balduzzi), a livello regionale (L.R. 5/2013), a livello locale (D.C.C. n. 44/2017) e ancora a livello di intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni ed Enti locali in data 7.09.2017, per prevenire e contrastare il diffondersi del Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.).

La misura adottata dall'A.C. non nega la libertà dell'iniziativa economica privata legata alla vendita di gioco pubblico, bensì ne regola la diffusione sul territorio ai fini della tutela delle fasce sociali più deboli e quindi maggiormente esposte al rischio ludopatie.

Per quanto infine attiene alla legittimità della Deliberazione di C.C. n. 44/2017 rispetto all'ambito pianificatorio delle sale da gioco e di riallocazione di quelle prossime ai siti sensibili, proprio dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli, è utile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), n. 579/2016 del 14.01.2016, già menzionata nella relazione allegata alla Deliberazione di C.C. n. 44/2017.

La sentenza si pronuncia al riguardo delle previsioni di cui all'art. 7, comma 10, del D.L. 158/2012 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute" (c.d. Decreto Balduzzi), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012.

Con l'art. 7 menzionato, è stato infatti introdotto il tema di una "*progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a*)" del TULPS, attraverso la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una pianificazione elaborata sulla "*base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri sportivi e ricreativi*".

Con riferimento a dette previsioni, ad oggi non ancora definite, la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), n. 579/2016 del 14.01.2016, riconosce che l'assenza di uno specifico piano di ricollocazione di cui al suddetto art. 7, "*non impedisce l'esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti Locali*" e l'art. 6 della L.R. 5/2013, nel richiedere che "*le previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco siano adottate nel rispetto delle pianificazioni statali, non attribuisce a queste ultime il valore di presupposto necessario, ma richiede soltanto che le previsioni dettate nell'esercizio del potere della pianificazione comunale non si pongano in contrasto con le previsioni stabilite a livello nazionale*".

In tale contesto trova quindi legittimità anche la manovra urbanistica attivata dall'Amministrazione Comunale in applicazione delle facoltà pianificatoria riservata agli Enti Locali dalla L.R. 5/2013.

Sulla base di quanto premesso si propone pertanto il **NON ACCOGLIMENTO** dell'Osservazione n. 2.

Osservazione n. 3

Detta osservazione è stata come detto annullata e sostituita dalla successiva Osservazione n. 9 che ne riprende le medesime tematiche e a cui si rimanda per le relative considerazioni controdeduttive.

Osservazioni n. 4, n. 5, n. 7 e n. 9

Dette osservazioni, sostanzialmente speculari, chiedono di ampliare le tipologie di aree su cui poter insediare nuove sale da gioco, comprendendo le zone del tessuto urbano consolidato a destinazione produttiva (ZP) e commerciale-direzionale (ZCD), in modo da poterne consentire la delocalizzazione prevista dalla Deliberazione di G.R. n. 831/2017.

Proposta di controdeduzione all'Osservazione n. 4, n. 5, n. 7 e n. 9

Il tema trattato riprende i medesimi contenuti del punto 2) dell'Osservazione n. 1, di cui si richiamano le considerazioni controdeduttive, con specifico riferimento all'opportunità di comprendere le zone urbanistiche ZP3 e ZP4 tra le aree in cui sono possibili nuovi insediamenti delle attività in esame, in modo

da consentire la delocalizzazione di quelle esistenti in contrasto con le disposizioni attuative della L.R. 5/2013).

Al riguardo è importante sottolineare come la medesima possibilità non possa essere estesa alle zone ZP1 e ZP2 né alle zone ZCD, pena la perdita di coerenza rispetto alle finalità della manovra urbanistica stessa, così come della L.R. 5/2013 da cui discende.

Come ampiamente raffigurato nella Relazione – Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 44/2017, tra le azioni utili per il contrasto alle ludopatie *“vi è anzitutto la possibilità di incidere su uno dei fattori che, come visto, è elemento capace di amplificare il rischio di ludopatie e cioè la facile disponibilità ed accessibilità delle forme di gioco qui intese, intervenendo sulla localizzazione delle stesse, nel rispetto del quadro legislativo nazionale e regionale”*.

In tal senso la variante urbanistica adottata consente *“di intervenire sulla disciplina generale delle destinazioni d'uso dettate dal RUE in modo da attivare un contributo fattivo al contrasto alla diffusione delle ludopatie, tutelando dall'insediamento di sale gioco e sale scommesse (secondo la definizione fornita dalla L.R. 5/2013) [N.d.A.], tutte le zone urbanistiche che risultano più vulnerabili al problema, per elevato livello di insediamento di funzioni residenziali, attività terziarie e produttive”*.

È evidente che, a differenza della *Zona produttiva di completamento ZP3* e della *Zona produttiva di espansione ZP4* dove si conviene che, per la specializzazione delle funzioni ammesse, il principio di tutela perseguito si possa ritenere garantito, nella *Zona mista direzionale – commerciale - residenziale ZP1 e ZP2*, così come nella *Zona commerciale – direzionale ZCD*, la tipologia e la mixité delle funzioni previste, intercetta un'ampia fascia di persone, per la maggior parte della giornata.

Estendere la possibilità di nuovi insediamenti delle attività in esame anche alle zone ZP1, ZP2 e ZCD, invaliderebbe di fatto gli effetti della manovra urbanistica.

Sulla base di quanto premesso si propone pertanto l'ACCOGLIMENTO PARZIALE delle Osservazioni n. 4, n. 5, n. 7 e n. 9, secondo quanto già esplicitato nella precedente Osservazione n. 1 in merito all'art. 3.2.44 adottato delle NTA del RUE (comma 2).

Osservazione n. 6

L'osservazione chiede di intervenire sulle misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la variante normativa in oggetto, mettendo in evidenza quanto segue:

- 1) si rileva la sussistenza di un contrasto tra i contenuti della variante normativa al POC ed al RUE adottata con Deliberazione di C.C. n. 44/2017 ed i contenuti della Deliberazione di G.R. n. 831/2017;
- 2) si sostiene che gli effetti congiunti delle disposizioni normative previste dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Parma, porteranno di fatto non alla regolamentazione del gioco lecito bensì ad una espulsione dello stesso dal territorio comunale.

Proposta di controdeduzione all'Osservazione n. 6

L'osservazione riprende le tematiche già affrontate nella controdeduzione ai punti 1) e 2) dell'Osservazione n.1 cui si rimanda sia per quanto riguarda il confronto tra contenuti della Deliberazione Consigliare e gli

aspetti regolamentari della Deliberazione regionale, sia in merito al timore di una totale inibizione delle sale da giochi quale effetto congiunto delle suddette deliberazioni.

Sulla base di quanto premesso si propone pertanto il **PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'Osservazione n. 6** secondo quanto già esplicitato nella precedente Osservazione n. 1, punto 2), in merito all'art. 3.2.44 adottato delle NTA del RUE (comma 2).

Osservazione n. 8

L'osservazione chiede di intervenire sulle misure per il contrasto alle ludopatie introdotte con la variante normativa in oggetto, mettendo in evidenza quanto segue:

- 1) si rileva la sussistenza di un contrasto tra i contenuti della variante normativa al POC ed al RUE adottata con Deliberazione di C.C. n. 44/2017 ed i contenuti della Deliberazione di G.R. n. 831/2017;
- 2) si ritiene che le misure per il contrasto alle ludopatie siano state adottate senza alcun preventivo confronto tra Amministrazione Comunale ed associazioni di operatori nell'ambito del gioco legale e nell'ambito dei gestori di pubblici esercizi interessati dalla presenza di apparecchi per il gioco lecito;
- 3) si chiede che la previsione di Variante sia rivista per consentire ad ogni imprenditore di fare impresa in luoghi non ghettizzati e di consentire il rinnovo delle autorizzazioni in essere.

Proposta di controdeduzione all'Osservazione n. 8

Anche in questo caso le tematiche introdotte sono le medesime argomentate in controdeduzione all'Osservazione n. 1 ed alle Osservazioni n.4, n. 5, n. 7 e n. 9, cui quindi si rimanda per le considerazioni di merito.

Discorso a parte merita invece il tema del rinnovo delle autorizzazioni in essere perché, in modo analogo a quanto fatto per la definizione di "sala da gioco", anche in questo caso la legge regionale (L.R. 50/2013), fornisce una definizione puntuale di cosa si debba intendere per nuova installazione. Nello specifico, all'art. 6, comma 2 ter, la legge riporta: "*Sono equiparati alla nuova installazione:*

- a) *il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi*;
- b) *la stipulazione di un nuovo contratto*;
- c) *l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*"

Non sarebbe pertanto coerente appoggiarsi alle facoltà offerte dalla normativa regionale senza rispettarne quelle definizioni che consentono un'applicazione lineare e coerente della norma stessa.

Quindi, in caso di nuova installazione, come sopra definita, la variante adottata prescrive la collocazione dell'attività nei sub ambiti di POC a funzione caratterizzante produttiva e, sulla base delle valutazioni espresse nella presente relazione controdeduttiva, nelle zone ZP3 e ZP4..

In virtù della lettera c) del comma 2 ter riportato, e in attuazione della D.G.R. n. 831/2017, nelle medesime zone si dovranno d'altra parte localizzare tutte le attività che si dovessero trovare ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a cinquecento metri.

È pertanto evidente che gli effetti maggiormente coercitivi sono da ricondurre alle disposizioni della D.G.R. n. 831/2017, in esito alla mappatura dei luoghi sensibili, piuttosto che alla manovra urbanistica in esame.

Si propone pertanto l'ACCOGLIMENTO PARZIALE dell'Osservazione n. 8, secondo quanto già esplicitato nella precedente Osservazione n. 1, punto 2), in merito all'art. 3.2.44 adottato delle NTA del RUE (comma 2).

Durante il periodo di deposito sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:

- in data 9 giugno 2017, prot. gen. n. 126983, è stato assunto il Decreto Presidenziale n. 76 del 07.06.2017 con cui la Provincia di Parma ha dichiarato di non formulare riserve sulla variante in esame, riportato nell'Allegato 3 alla presente Relazione;
- in data 16 giugno 2017, prot. gen. n. 131932, è pervenuto il parere di favorevole di AUSL (prot. AUSL n. 37517/2017), riportato nell'Allegato 4 alla presente Relazione;
- in data 21 giugno 2017, prot. gen. n. 136180, è pervenuto il parere di ARPAE (prot. ARPAE n. 7984/2017) che nulla riscontra in merito alla variante urbanistica adottata, riportato in Allegato 5 alla presente Relazione.

Sulla base di quanto premesso:

- l'Allegato B alla proposta di deliberazione (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL POC) riporta l'articolato oggetto di adozione e la proposta di articolato nella formulazione controdedotta;
- l'Allegato C alla proposta di deliberazione (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL RUE) riporta l'articolato oggetto di adozione e la proposta di articolato nella formulazione controdedotta

Si dà atto, nel contempo, che la presente variante normativa al RUE ed al POC non incide sul regime dei vincoli che gravano sul territorio, trattandosi esclusivamente di modifiche a norme di carattere generale attinenti modalità di trasformazione e conservazione delle opere edilizie all'interno del tessuto consolidato.

Il Responsabile S.O. Pianificazione Generale
Arch. Emanuela Montanini

Il Dirigente del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Dante Bertolini

Allegati alla Relazione Tecnica Controdeduttiva

Per una facile consultazione di alcuni riferimenti regionali illustrati in precedenza, alla presente relazione si allega il seguente documento:

Allegato 1: *Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sancito in sede di Conferenza Unificata del 07.09.2017.*

Allegato 2: *Parere espresso dalla S.O. Regolamento Attività Economiche, prot. gen. n. 49867 del 06.03.2018.*

Allegato 3: *Decreto Presidenziale della Provincia di Parma n. 76 del 07.06.2017, acquisito agli atti in data 9 giugno 2017, prot. gen. n. 126983.*

Allegato 4: *Parere espresso da AUSL (prot. AUSL n. 37517/2017), acquisito agli atti in data in data 16 giugno 2017, prot. gen. n. 131932.*

Allegato 5: *Parere espresso da ARPAE (prot. ARPAE n. 7984/2017), acquisito agli atti in data 21 giugno 2017, prot. gen. n. 136180.*



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Repertorio atti n. 403/cv del 7 settembre 2017

CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 settembre 2017:

VISTO l'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha disposto che, entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza Unificata, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

CONSIDERATO che, a seguito di contatti informali intervenuti, l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2016 nel corso della quale sono stati evidenziati gli elementi essenziali da condividere nell'intesa e da verificare in un confronto tra Governo, Regioni ed Enti locali;

CONSIDERATO che detto argomento, a seguito di quanto intervenuto nel corso di tale seduta, è stato rinviato ad altra seduta della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, per l'esame dell'argomento, è stata convocata una prima riunione, a livello tecnico, per il giorno 26 maggio 2016, nel corso della quale, presente il Sottosegretario Baretta in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato condiviso il percorso da seguire al fine di giungere alla definizione dell'intesa;

CONSIDERATO che, successivamente, è stata convocata per il 13 luglio 2016 una seconda riunione, a livello tecnico, nel corso della quale il Sottosegretario Baretta si è espresso a favore di una significativa riduzione dell'offerta di gioco, illustrando un documento di analisi sull'impatto della distanza dei punti di raccolta del gioco pubblico da tipologie specifiche di esercizi (scuole, ospedali, centri sportivi, luoghi di culto);

CONSIDERATO che a seguito di tale incontro, si è convenuto di convocare una ulteriore riunione, a livello tecnico, per il 19 luglio 2016 nel corso della quale si è proceduto all'esame di una proposta fatta pervenire dagli Uffici del Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta che in particolare prevede di: eliminare o ridurre l'offerta di gioco dagli esercizi generalisti secondari (alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, edicole, stabilimenti balneari, ecc); ridurre drasticamente le slot e VLT nei bar e nei tabacchi e ricevitorie; innalzare il livello dei punti gioco introducendo una certificazione a doppio livello A e B con un rigoroso sistema di controllo dove, quelle di classe A, con sicurezza elevata, possono non essere soggette al distanziometro; considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza;

MA





Presidenza

del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

stabilire regole rigorose per la reclamizzazione del gioco garantendo altresì omogeneità su tutto il territorio nazionale; istituire fasce orarie garantendo l'apertura minima di 12 ore la cui distribuzione è lasciata alla competenza dell'Ente locale; prevedere, nelle caratteristiche delle nuove AWP da remoto, interventi nuovi e di tipo tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti della ludopatia (quali, ad esempio, messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso); garantire rigorosi controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale; adottare regole ed incentivi per favorire la rottamazione delle slot e VLT che vengono dismesse a seguito della riduzione e della sostituzione con la nuova generazione da remoto; valutare la introduzione, nella legge di stabilità 2017, della riscossione calcolata sul "margine", per l'intera filiera del gioco; avviare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli Enti locali, una regolazione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata a ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco;

CONSIDERATO che, nel corso di detto incontro, i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato i seguenti punti della proposta per i quali si rende necessario un chiarimento: condivisione, anche attraverso la previsione di una intesa della Conferenza Unificata, la determinazione dei criteri di classificazione del doppio livello di certificazione dei punti di raccolta gioco di classe A e B; chiarimento se gli interventi tecnologici o di limitazione a salvaguardia del giocatore debbano intendersi obbligatori o facoltativi e/o a discrezione dei singoli Enti territoriali; determinazione del criterio delle 8 ore di apertura dei punti gioco rispetto alla proposta del Governo di una apertura minima di 12 ore la cui distribuzione nell'arco della giornata, in ogni caso, rimane di competenza dell'Ente locale; previsione della identificazione del giocatore tramite Carta nazionale dei servizi;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno fatto richiesta di chiarire, relativamente al punto sull'inasprimento dei controlli contro il gioco illegale da parte della polizia locale, se sarà attribuito o meno agli Enti interessati il gettito derivante dalle relative sanzioni;

CONSIDERATO che il Sottosegretario Baretta, nel precisare che la proposta del Governo è stata predisposta non intendendo perseguire una linea "proibizionistica", ha ritenuto di potere accogliere la richiesta di condividere la determinazione dei criteri di classificazione dei punti di raccolta;

CONSIDERATO che, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 21 luglio 2016, del 3 agosto 2016, del 15 settembre e del 29 settembre 2016, è stato rinviato per approfondimenti; infine, è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 ottobre 2016 che non si è tenuta;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 10 novembre 2016 e del 17 novembre 2016, è stato ulteriormente rinviato;

CONSIDERATO che l'argomento è stato prima iscritto e poi espunto dall'ordine del giorno della seduta del 24 novembre 2016;

MP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, a seguito degli approfondimenti nel frattempo intervenuti, gli Uffici del Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta hanno fatto pervenire una formulazione del documento datato 2 febbraio 2017;

CONSIDERATO che l'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta del 2 febbraio 2017, ma rinviato, su richiesta delle Regioni e dell'ANCI, per ulteriori approfondimenti e perfezionamenti;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 aprile 2017, è stato rinviato per consentire la conclusiva definizione dell'intesa;

CONSIDERATO che, al fine di definire l'argomento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 3 maggio 2017, nel corso della quale il Sottosegretario Baretta ha presentato alcune proposte integrative del documento già predisposto concernenti, in particolare, la previsione della distanza dalle scuole e dai luoghi di culto (fissata in 150 metri) e la previsione di fasce orarie di interruzione del gioco durante il giorno indipendentemente dall'orario di apertura stabilito (con un massimo di 6 ore complessive);

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni, nell'evidenziare di non avere avuto formalmente tali proposte, hanno ribadito la necessità di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio, ritenendo necessario maggiore tempo per l'esame del contenuto dell'intesa; inoltre, hanno sottolineato la necessità di risorse finanziarie adeguate per l'azione preventiva e di contrasto del gioco d'azzardo;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno preso atto positivamente delle proposte presentate che potrebbero essere ulteriormente perfezionate, evidenziando l'opportunità di prevedere una unica tipologia di esercizi (classificazione di tipo A) con tutti i requisiti previsti;

CONSIDERATO, infine, che, nella predetta riunione tecnica, è stato concordato di acquisire un documento da parte del Governo per consentire un adeguato esame da parte delle Regioni e dell'ANCI;

CONSIDERATO che detto documento, pervenuto in data 4 maggio 2017, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 nel corso della quale il Sottosegretario Baretta ha evidenziato alcuni ulteriori perfezionamenti al testo; il punto è stato, quindi, rinviato alla seduta straordinaria dell'11 maggio 2017.

CONSIDERATO che, il 9 maggio 2017, si è tenuto un incontro nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso alcune riserve sul testo (in particolare, sul limite della distanza dai luoghi sensibili e sulla durata di apertura degli esercizi) e proposto alcune modifiche riguardante la parte sanitaria con riferimento ai soggetti patologici; pertanto, attesa la necessità di ulteriori riflessioni, la seduta della Conferenza Unificata prevista per l'11 maggio 2017 non ha avuto luogo e l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 maggio 2017, è stato rinviato;

7/4/17





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, successivamente, il Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta, il 2 agosto 2017, ha fatto pervenire una nuova formulazione del citato documento che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2017, su richiesta delle Regioni, è stato rinviato all'odierna seduta straordinaria per consentire perfezionamenti al testo; al riguardo, è pervenuta una ulteriore formulazione del citato documento che, il 6 settembre 2017, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la richiesta di alcune integrazioni al testo relative al punto 5) ed al punto 7) contenute in un documento che è stato consegnato;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di accogliere le richieste di integrazione formulate dalle Regioni;

ACQUISITO, pertanto, quindi l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

RP

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

h.c.

PREMESSA

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 936) ha disposto che, in sede di Conferenza Unificata, siano definite:

- a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
- b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico.

La finalità delle relative scelte è quella di “garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”.

In coerenza con questa impostazione la Conferenza Unificata ha avviato, il 5 Maggio 2016, il confronto sulla regolazione del settore dei giochi.

Dopo una lunga e fruttuosa serie di incontri, verifiche ed approfondimenti, anche tenendo conto di quanto prospettato dagli Enti locali, dalla Commissione antimafia e da quanto recepito in mozioni parlamentari, la Conferenza propone la seguente intesa.

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo che lo Stato si propone, di intesa con gli Enti Locali, è regolare la distribuzione dell'offerta di gioco diffusa nel territorio, tenendo conto delle accresciute esigenze sociali.

Nel passato si è accettato si diffondesse l'aumento del gioco legale, in particolare delle slot, moltiplicando l'offerta nel territorio, con l'obiettivo, di porre, giustamente argine alla diffusione incontrollata dell'offerta di gioco illegale.

Tutto ciò ha, però, provocato una nuova emergenza sociale che ha indotto gli Enti locali, in assenza di un quadro regolatorio nazionale aggiornato, a scelte, in generale restrittive.

A fronte di questo quadro, la soluzione prospettata dal Governo e condivisa dalla Conferenza, è quella di ridurre l'offerta di gioco pubblico e, dunque, l'esposizione dello Stato, in un settore che se, da un lato, garantisce importanti entrate erariali pari a 10,5 miliardi nel 2016, di cui 5,8 miliardi dai soli apparecchi slot, dall'altro misura conseguenze sociali che non possono più essere trascurate.

LE SCELTE GIÀ FATTE

Nel percorso in parte tracciato dall'articolo 14 della delega fiscale si è provveduto ad adottare, nella legge di stabilità 2016, alcuni provvedimenti coerenti con la suddetta impostazione e in particolare:

- la riduzione di almeno il 30% delle AWP in circolazione, attraverso la riduzione effettiva delle macchine disponibili;
- la determinazione di un numero massimo consentito di 10.000 sale e di 5.000 corner per le scommesse, con la conseguente concentrazione dei punti vendita;
- il passaggio alle AWP esclusivamente da remoto (upgrade tecnologico);
- la drastica riduzione degli spazi pubblicitari;
- l'innalzamento del PREU.

LE SCELTE IN VIA DI ATTUAZIONE E DA FARE

Si tratta ora di completare l'iter di riforma.



A tale scopo la Conferenza indica, di seguito, una serie di misure il cui fine è quello di realizzare una forte riduzione dell'offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un'ottica di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

> 1) ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso:

A) anticipo della riduzione delle AWP.

Il numero delle AWP attualmente in esercizio è di 400.000 ca., che saranno ridotte a 265.000 con le modalità previste dall'emendamento del Governo approvato e recepito nell'art. 6-bis del D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017.

L'effetto di questo provvedimento di anticipazione della riduzione di AWP comporta, in meno di un anno, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, la riduzione a 264.674 macchine ca (in quanto il 30% si applica ai 378.109 ca apparecchi esistenti al 31 luglio 2015). Considerando che al 31 dicembre 2016 gli apparecchi presenti sul mercato sono 407.323 ca, la riduzione effettiva sarà di oltre il 35%.

Ciò significa togliere definitivamente dal mercato, attraverso un processo di rottamazione 142.649 ca macchine, così suddivise: 125.000 ca AWP da bar e tabacchi (oggi ne sono installate 229.000 ca) e 17.000 ca AWP dai generalisti secondari, che corrispondono a 8.000 ca punti gioco sul territorio nazionale, entro il 30 aprile 2018.

Di conseguenza dal 30 aprile 2018 il numero delle AWP sarà così indicativamente distribuito sul territorio nazionale:

Regione	Nr. Apparecchi attivi in esercizio al 31/7/2015	Nr. Apparecchi attivi in esercizio al 31/12/2016	Nr. Apparecchi attivi al 30.04.2018
ABRUZZO	10.201	10.917	7.141
BASILICATA	3.730	4.030	2.611
CALABRIA	16.853	17.735	11.797
CAMPANIA	39.171	41.876	27.420
EMILIA ROMAGNA	31.781	35.530	22.247
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.466	9.107	5.926
LAZIO	37.831	41.765	26.482
LIGURIA	10.129	10.702	7.090
LOMBARDIA	58.790	63.287	41.151
MARCHE	9.396	9.935	6.577
MOLISE	2.449	2.633	1.714
PIEMONTE	27.284	28.746	19.099
PUGLIA	23.296	25.067	16.307
SARDEGNA	13.816	15.084	9.671
SICILIA	20.101	21.544	14.071
TOSCANA	22.941	24.098	16.059
TRENTINO ALTO ADIGE	4.020	4.330	2.814
UMBRIA	5.319	5.911	3.723
VAL D'AOSTA	749	798	524
VENETO	31.786	34.228	22.250
Totale	378.109	407.323	264.674



Al fine di rendere effettiva ed omogenea nel territorio nazionale la riduzione delle AWP, dunque, si può prevedere che essa si avvii prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità (insufficiente metratura, distanza tra le macchine, eccessiva visibilità dall'esterno, etc.).

B) sostituzione per rottamazione delle AWP rimanenti (265.000 circa) con le AWPR, che avverrà "entro il 31/12/2019" (così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016), in modo proporzionale a partire dal 1° gennaio 2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che detengono più di 2 AWP, mentre gli esercizi con 1 o 2 AWP dovranno rottamare entro il 31 dicembre 2019.

C) dimezzamento, in tre anni, a partire dall'intesa, dei punti di vendita del gioco pubblico, attualmente stimati in circa 100.000.

I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP (non tutti necessariamente ne detengono attualmente) sono 98.600 ca, così suddivisi:

- a) 69.000 ca tra bar e tabacchi (di cui 56.000 bar ca e oltre 13.000 tabacchi);
- b) 29.600 ca sale e punti gioco così suddivisi:
 - 8.000 ca esercizi generalisti secondari,
 - 2.800 ca sale VLT,
 - 200 ca sale Bingo,
 - 5.000 ca sale giochi,
 - 5.600 ca negozi,
 - 8.000 ca corner.

A regime, le leggi regionali ed i regolamenti comunali si adegueranno a quanto di seguito previsto. I punti vendita in cui potranno essere presenti le AWP, rispetto agli attuali 98.600 ca, saranno così distribuiti:

- un numero massimo di 18.000 ca sale, comprensive di quelle attualmente installate, e punti gioco certificati, rispetto ai 29.600 attuali, (con una effettiva riduzione di oltre 10.000 punti vendita ca), così articolati:

- 10.000 agenzie o negozi aventi come attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblici (come previsto dalla legge di stabilità 2016),
- 5.000 ca corner, (punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici),
- 3.000 ca sale VLT e Bingo

- un numero massimo di circa 30/35.000 esercizi che saranno in grado di ottenere la certificazione per la vendita di gioco pubblico.

I circa 55.000 punti gioco che rimarranno sul territorio nazionale al termine del processo di riduzione e rottamazione, saranno certificati (classificazione di tipo A).

Tabella riassuntiva

	Stato attuale	31/dic/2018	31/dic/2019
Bar	56.000	42.000	30.000
Tabacchi	13.000	9.750	7.000
Esercizi secondari	8.000	0	0
Sale vlt	2.800	2.800	2.800



Sale bingo	200	200	200
Sale giochi	5.000	5.000	0
Negozi	5.600	5.600	10.000
Corner	8.000	8.000	5.000
totale	98.600	73.350	55.000

> 2) definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

Le Regioni e gli Enti locali - al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale e considerato che i punti gioco a regime saranno, complessivamente, la metà circa dei punti di gioco pubblico attualmente in esercizio - adatteranno, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente, con la finalità di garantire la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco.

La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata va definita, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti.

> 3) innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco.

La certificazione del punto gioco risponde a criteri (che verranno condivisi in sede di Conferenza con gli Enti locali), del tipo:

- accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità, della carta nazionale dei servizi, nonché della carta dell'esercente, che permetterà il funzionamento delle nuove AWPR e videosorveglianza;
- eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
- standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica (modello "T" di tabacchi);
- rispetto di vincoli architettonici;
- formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- collegamento diretto con presidi di polizia e/o con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al termine del periodo transitorio di tre anni potranno ospitare Awp solo i punti gioco certificati.



> 4) innalzare il sistema dei controlli.

A tal fine:

- inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;
- agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
- attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'«indice di presenza mafiosa», l'«indice di organizzazione criminale» (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.
- offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza - d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza - a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.
- predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;
- introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo; peraltro, la IV direttiva europea antiriciclaggio, in via di attuazione sul piano nazionale, prevede esplicitamente la necessità che il settore del gioco d'azzardo sia adeguatamente governato da un'autorità dotata di «poteri di vigilanza rafforzati».

> 5) accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

A tal fine:

- adottare quanto riportato nel documento conclusivo dell'Osservatorio istituito ai sensi del D.L. n.158 del 2012.



- impegnare il Governo all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità. Nell'immediato la Conferenza chiede ad Agcom di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.
- implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio.
- stabilire, che le nuove AWPR, prevedano esclusivamente la giocata attraverso la Carta Nazionale dei Servizi, la carta dell'esercente e la Tessera Sanitaria.
- mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica.
- eliminare per le VLT la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 (cento) euro.
- prevedere nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:
 - i) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
 - ii) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
 - iii) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
 - iiii) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d'azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione.

> 6) completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi.

A tal fine, oltre ad applicare tutte le decisioni di cui sopra:

- predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine", ad un livello massimo da definire per il calcolo delle entrate pubbliche;
- realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e gli Enti Locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco.
- completare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali le modalità di rilancio del settore ippico e della Lega ippica.

> 7) assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni.

Il monitoraggio è affidato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si avvarrà del partner tecnologico Sogei. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riferirà periodicamente sui risultati del monitoraggio alla Conferenza Unificata che potrà decidere di consultare esperti ed istituti specializzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornirà, gratuitamente, alle Regioni e ai Comuni che ne facciano richiesta i dati aggiornati sulla presenza degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sui punti gioco e sulla spesa per il gioco.

La Conferenza Unificata chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze, come di competenza, di tradurre, entro il 31 ottobre 2017, i contenuti della presente intesa in un apposito decreto ministeriale.





Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
S.O. Regolamentazione Attività Economiche

Parma, 06/03/2018
Prot. n. 49867/VI/4.2

Spett.le Servizio Urbanistica – S.O. Pianificazione Generale
c.a. Arch. Emanuela Montanini

e, p.c. Direttore Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio
c.a. Ing. Dante Bertolini

Oggetto: Parere in merito agli effetti congiunti della variante urbanistica adottata con Deliberazione di C.C. n. 44/2017 e della Deliberazione di GRER n. 831/2017.

Il punto di partenza è senz'altro rappresentato dalle valutazioni rese da Ausl (in data 05/04/2016, 12/04/2016 e 16/03/2017), poste a fondamento della variante urbanistica adottata con Delibera di CC. n. 44/2017 secondo cui, in sintesi, sarebbe opportuno delocalizzare le sale giochi/scommesse e i locali in cui sono insediate SLOT e VLT "al di fuori delle aree urbane maggiormente frequentate dai possibili fruitori a rischio (giovani, pensionati, etc.)".

Di seguito, occorre considerare gli effetti sulla variante in itinere derivanti della Deliberazione di GRER n. 831/1917, applicativa dell'art. 6, c.2-bis, L.R. n. 5/2013, emessa successivamente all'adozione della manovra urbanistica comunale, che introduce un'applicazione generalizzata della disposizione legislativa anzidetta (sia dal punto di vista dei destinatari che da quello territoriale e temporale), non del tutto prevedibile dalla lettura del citato art. 6, c.2-bis, L.R. n. 5/2013. Tali effetti sono rinvenibili nella Deliberazione di Giunta municipale n. 435 del 13/12/2017 con cui è stata approvata la mappatura, da cui emerge la presenza di ben 464 luoghi sensibili distribuiti sull'intero territorio comunale.

Il quadro che ne deriva vede, dunque, da una parte le disposizioni regionali (e quelle attuative comunali) che incidono sulla situazione esistente e dall'altra la manovra urbanistica in itinere, certamente coerente con la giurisprudenza in materia di potestà pianificatoria comunale ma che deve, tuttavia, necessariamente tenere conto della possibile delocalizzazione degli esercizi esistenti, in specie sale scommesse e sale VLT, prevista dall'allegato 1) della Deliberazione di GRER n. 831/2017.

Detto ciò, occorre tenere conto anche della giurisprudenza formatasi in materia che, sebbene di favore rispetto agli interventi antiludopatie degli enti locali, censura decisamente quelle misure che conducono alla sostanziale espulsione dai territori comunali di attività considerate lecite dal legislatore: in tale linea si pongono, infatti, le pronunce del Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n.578 e n. 579, che hanno ritenuto illegittima la fissazione di distanze da luoghi sensibili, in assenza di adeguata istruttoria "sul se, in relazione anche all'elevatissimo numero dei luoghi sensibili individuati, la distanza stabilita sia proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività". In tal senso, i contenziosi in itinere avverso le disposizioni regionali, sono oggetto di costante monitoraggio da parte dello scrivente.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, pur riconoscendo la coerenza della variante urbanistica in itinere in funzione di baluardo alla crescente offerta sul territorio comunale di esercizi con gioco d'azzardo lecito (vieppiù importante qualora per effetto dei suddetti contenziosi dovesse derivare la caducazione delle disposizioni regionali), occorre che in fase di approvazione si tenga opportunamente conto del sopravvenire delle disposizioni attuative della L.R. n. 5/2013, adottate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 831/2017.

Di conseguenza, si ritiene del tutto coerente estendere in fase di approvazione della variante urbanistica in itinere, le aree in cui consentire i nuovi insediamenti (e quindi le delocalizzazioni di quelli esistenti in contrasto con le disposizioni attuative della L.R., n. 45/2013) alle zone urbanistiche ZP3 e ZP4.

La suddetta apertura, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere la potestà di governo del territorio esercitata dal Comune di Parma, del tutto coerente con gli effetti della successiva disposizione attuativa dell'art. 6, c.2-bis, L.R. n. 5/2013 (Del. di GRER n. 831/2017), riservando agli operatori un ambito territoriale più ampio ai fini delle possibili delocalizzazioni e assicurando, nel contempo la tutela delle aree con destinazione residenziale e una congrua possibilità di difesa rispetto ad eventuali contenziosi derivanti dalla sua applicazione.

Il Responsabile
S.O. Regolamentazione Attività Economiche
Dr. Vincenzo Fusco

Vincenzo Fusco



**PROVINCIA
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

Dott.urb. Sergio Peri

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Polizia Provinciale
Ufficio "Edilizia Scolastica - Patrimonio"
Ufficio "Gestione Manutenzione del Patrimonio"
e-mail: s.peri@provincia.parma.it

Str. ⁸⁰⁰ Martin della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931739
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it
www.provincia.parma.it

Parma,

Prot. n.

Al Sindaco del Comune di Parma
comunedi Parma@postemailcertificata.it

Oggetto: Comune di Parma. Formulazione delle riserve sulla Variante al RUE e al POC adottata con delibera di CC n. 44 del 11.04.2017 ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000. Attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie.

Si trasmette copia del Decreto Presidenziale n. 76 del 07.06.2017, di cui all'oggetto, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Distinti saluti.

Dott. Sergio Peri
(firmato digitalmente)

All: n. 1

COMUNE DI PARMA	
PROTOCOLLO GENERALE	
2017	9 GIU 2017
N. 126183	
OT VI CL 4 SCL 3/	
FL 2 SFL	



PROVINCIA
DI PARMA

FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE

n. 76 / 2017 del 07/06/2017

Oggetto: COMUNE DI PARMA. FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL RUE E AL POC ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 44 DEL 11.04.2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 . ATTUAZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente FILIPPO FRITELLI

IMPRONTE

testo determina.pdf

068872E300340E4D68615DEFA5A5199861D10A14F3397B13D154EFF8BCBB41BADF55D649D0EFDA14A4102C766FB6B4525E6
4796ED7DF77E70EDDE1884FEB83AD

VTE2_8130943_1881263.pdf.P7M

19A52F79B0B445AFA69838911F6AF5A7FC9B5B0FF2A4AA6B39FCA867077496B7971E2FE647A6EB3AF89A387F6B39A13EAFD1
58E830E47D99FA69414E25D2EF5A

opia informatica per consultazione

- introdurre nelle norme di RUE un esplicito richiamo alla L.R. 5/2013 e s.m.i.;
- individuare nelle norme di RUE la funzione d'uso più coerente con la definizione introdotta dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. e le categorie d'uso da cui le sale da gioco si devono ritenere escluse;
- effettuare una ricognizione dei sub-ambiti di POC in cui gli effetti dell'insediamento di nuove sale da gioco e scommesse sul rischio di diffusione del gioco d'azzardo patologico risultino minimizzati; le modalità attuative dei sub-ambiti, mediante specifico PUA, consentono di monitorare l'insediamento di tali attività;
- intervenire sulla disciplina generale delle destinazioni d'uso del RUE in modo da attivare un contributo fattivo al contrasto alla diffusione delle ludopatie, tutelando dall'insediamento di sale da gioco e scommesse tutte le zone urbanistiche che risultano più vulnerabili al problema per elevato livello di insediamento di funzioni residenziali, attività terziarie, commerciali e produttive;

che in particolare si provvede ad introdurre:

- le definizioni di sale da gioco negli articoli 2.1.4, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.17 del RUE;
- modifiche agli articoli 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.32, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.47 e 3.2.49 del RUE per la localizzazione di nuove sale gioco (la possibilità di insediare nuove sale da gioco è rinviata al POC, mentre al RUE si lascia il compito di normare l'impossibilità di realizzare nuove sale da gioco nel tessuto consolidato);
- una modifica all'art.11 del POC per quello che riguarda la localizzazione di nuove sale da gioco, prevedendo la possibilità di insediare nuove sale da gioco all'interno dei sub ambiti di espansione a funzione caratterizzante produttiva;

che il Comune, in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle azioni di piano proposte, ha espressamente dichiarato la non necessità di approfondimenti ambientali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i. in quanto i contenuti della variante normativa al RUE e POC in esame si limitano ad introdurre modifiche non sostanziali alla pianificazione vigente e non determinano impatti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO :

che non si rilevano contrasti con il PTCP né con la legislazione urbanistica regionale vigente;

che, preso atto della dichiarazione del Comune in merito alla non necessità di sottoporre la variante alla procedura di ValSAT, valutate le modifiche proposte, si ritiene che la variante al RUE e POC in oggetto non necessiti di approfondimenti in materia di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art.5 L.R. n.20/2000 e smi;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

Documento firmato digitalmente

pag. 2/3



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 652/2017 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI ad oggetto:
" COMUNE DI PARMA. FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL RUE E AL POC
ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 44 DEL 11.04.2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R.
20/2000 . ATTUAZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 07/06/2017

Il Responsabile
(PERI SERGIO)
con firma digitale

opia informatica per consultazione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0037517
DATA: 15/06/2017
OGGETTO: Adozione della Variante normativa al POC e al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (ai sensi dell'art.33 e 34 della L.R. 20/2000 ess.mm. e della L.R. n.5/2013 e ss.mm. Parere di competenza.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Marina Elisabetta Carone

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File Hash
PG0037517_2017_Lettera_firmata: 9ACE34A1541491C352ECF54819B6B889D36F35ED9D17C914C55B3EDD287AE197




Arch. Montanari

MB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

COMUNE DI PARMA
comunediparma@postemailcertificata.it

OGGETTO: Adozione della Variante normativa al POC e al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (ai sensi dell'art.33 e 34 della L.R. 20/2000 ess.mm. e della L.R. n.5/2013 e ss.mm. Parere di competenza.

La dipendenza da gioco sta aumentando in maniera esponenziale. Le cause alla base sono molteplici dalla falsa illusione di un guadagno facile, alla ricerca di un introito in situazione di crisi economica, un amore per il "rischio" ecc. fino alla "curiosità" che può spingere chiunque vista la facilità di acquisto dei cosiddetti gratta e vinci.

Non è questa la sede per fare delle disquisizioni socio-economiche ma la larga diffusione di rivendite di gratta e vinci, di sedi con slot machine, la pubblicità martellante su alcuni giochi, gli interessi economici in gioco, non facilita certo il compito di chi si sta impegnando in un'opera di prevenzione.

La normativa nazionale e regionale ha posto in campo alcuni vincoli per la riduzione dell'offerta (per es. presentazione sempre di permesso di costruire, no a monetizzazione o a sanatorie e/o condoni, indicazioni di distanze minime dai siti sensibili, estensione della definizione di sala gioco anche ad esercizi commerciali o esercizi pubblici dove sono installate le macchine indicate, ecc.).

La variante in oggetto, riprendendo le linee indicate dalla normativa sovraordinata, facendo riferimento alle definizioni stabilite e nell'autonomia riconosciuta agli Enti Locali prevede:

- di allontanare le sale da gioco da luoghi sensibili frequentati da soggetti più suscettibili e inserire le nuove localizzazioni in aree di trasformazione e funzione caratterizzante produttive, al contempo si evidenziano le categorie d'uso dalle quali sono escluse sale da gioco e sale scommesse;

- la ricognizione dei sub ambiti di POC in cui gli effetti dell'insediamento di sale da gioco sono minimi. L'inserimento nei sub ambiti facilita la possibilità di controllo in quanto le realizzazioni sono successive alla presentazione di un PUA. Per questi ambiti non è possibile la monetizzazione degli standard e questo potrebbe essere un fattore disincentivante;

- sono meglio definiti gli usi nei quali sono e quelli nei quali non sono comprese le sale da gioco così come definite all'art. 2.1.4 comma 22 della modifica in oggetto.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole alla variante in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Marina Elisabetta Carone

Marina Elisabetta Carone
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.363111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

MARINA ELISABETTA CARONE



COMUNE DI PARMA
PROTOCOLLO GENERALE
(2017) 21 GIU 2017
N. 126180
CF. M. CL. 1 SOL. 2
FL. 2 SP.

Al Sig. Sindaco del Comune di
Parma

Al Dirigente del Servizio Urbanistica
Ing. Dante Bertolini

Al Dirigente del Servizio Edilizia Privata -SUAP-
Arch. Tiziano di Bernardo

Trasmesso tramite PEC

OGGETTO: parere per adozione alla variante normativa I POC e RUE -contrasto ludopatie-
del Comune di Parma

Nel merito dell'istanza in oggetto si osserva quanto segue.

Trattasi di variante alle Norme Tecniche di attuazione al RUE e al POC del comune di Parma al fine di normare l'insediamento delle sale da gioco e sale scommesse, per tutelare gli ambiti più vulnerabili con elevata densità abitativa, per fronteggiare le problematiche ingenerate dal gioco d'azzardo patologico e prevenire e ridurre il rischio di dipendenza.

In particolare si prevede la possibilità di insediare le funzioni delle sale da gioco all'interno dei sub-ambiti di espansione a destinazione produttiva, attraverso la proposta preventiva di un PUA.

Da qui l'esclusione delle future funzioni da quel tessuto urbano consolidato più densamente abitato e frequentato, consentendo con tale modifica una gestione più appropriata delle problematiche legate alle ludopatie.

Nulla si riscontra nel merito.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Francesca Garbarini

La Responsabile del Servizio
Sistemi Ambientali

Loretta Camellini

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpa Prot.N. 7984/2017
Sinadoc 13579/2017

